

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
TRA I COMUNI

1. Sant'Anatolia di Narco (PG) in persona del, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale via, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.....del.....;
2. Scheggino (PG) in persona del, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale via, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n.....del.....;

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) che l'accordo fra amministrazioni deve prevedere un'effettiva cooperazione fra gli enti senza stabilire un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- c) che secondo la più recente giurisprudenza, "la comunione di interessi che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall'art. 15 della L. 7/8/1990, n. 241, rende inapplicabili, per la conclusione degli accordi stessi, le regole del diritto dell'Unione in materia di evidenza pubblica, di cui detta conclusione non può considerarsi in alcun modo elusiva" (Cons. di Stato, III, sent. N. 6014 del 16.12.2013);
- d) che i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Scheggino fanno parte di un territorio contiguo ed omogeneo e presentano esigenze condivise; collaborano in progetti di gestione e sviluppo del territorio ed hanno un polo scolastico e formativo contiguo e complementare, che vede nel territorio di Scheggino la Scuola dell'Infanzia ed in Sant'Anatolia di Narco la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di secondo grado.

CONSIDERATO che la popolazione dei due comuni appare omogenea, sia per caratteristiche demografiche, sia per stili di vita e tradizioni. In particolare, il tessuto sociale e scolastico della Valnerina soffre di evidenti difficoltà a superare il naturale isolamento geografico e le carenze di servizi ed infrastrutture anche telematiche presentando "... un tasso di cittadini stranieri pari a 7,75% ed una elevata popolazione over 65 pari a 24,86%... Oltre ai problemi legati al trasporto, emerge l'elevata percentuale di classi fino a 15 alunni pari a 46,9 nella scuola primaria rispetto alla media regionale aree interne pari a 42,1 e a quella nazionale aree interne pari a 34,5 e nelle secondarie di primo grado 50,5 rispetto alla media regionale aree interne pari a 27,2 e a quella nazionale aree

interne pari a 18,4. Si rileva, inoltre, l'elevata percentuale di docenti a tempo determinato per tutti e tre gli ordini di scuole (primaria 30,3, secondaria primo grado 54,8 e secondario secondo grado 60,0) superiore sia alla media regionale aree interne (primaria 16,2, secondaria primo grado 29,6 e secondario secondo grado 26) che nazionale aree interne (primaria 9,7, secondaria primo grado 23,7 e secondario secondo grado 22,7). Problema quest'ultimo influisce sia sulla continuità che sulla qualità della didattica. In Valnerina, si registra la presenza di due Licei, 1 Istituto professionale e 2 Istituti Tecnici. Non si *registra una duplicazione di indirizzi formativi, anzi ci sono buone esperienze di alternanza Scuola-lavoro attivate con gli alberghi del territorio. I dati Invalsi per tutti gli ordini di scuole, fanno registrare risultati inferiori sia alla media regionale che nazionale...* " (Dal rapporto Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne del Comitato Nazionale delle Aree Interne).

TENUTO CONTO che la situazione sopra descritta già compromessa a seguito degli eventi sismici che dall'agosto 2016 in poi hanno interessato tutto il territorio della Valnerina, poiché il territorio dei due Comuni di Scheggino e di Sant'Anatolia di Narco, pur non avendo riportato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ha senza dubbio subito pesanti conseguenze in termini di danni indiretti, registrando un notevole calo di presenze, di flessione delle attività economiche esistenti ed un evidente rischio di spopolamento, si è ulteriormente aggravata a seguito delle misure adottate al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19.

In tale contesto anche la rete di servizi sociali e scolastici è diventata più debole.

RICHIAMATO il progetto per l'attivazione di un Centro Estivo per bambini ed adolescenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, che sia:

- luogo di incontro sociale, ludico, culturale ed educativo, punto di scambio di esperienze tra le nuove generazioni in crescita;
- luogo in cui offrire a possibilità di approfondire le discipline in attività laboratoriali extra scolastiche;
- luogo dove sperimentare delle nuove "buone pratiche" che dimostrino la propria efficacia e che siano riproducibili.

DATO ATTO che gli obiettivi del progetto sono:

- offrire un servizio educativo per i bambini concorrendo con le famiglie alla loro crescita e formazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- offrire cura, educazione e formazione con continuità ai bambini al di fuori del contesto familiare e scolastico;
- stimolare e promuovere tutte le potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei minori, favorendo nel bambino una autonoma strategia di apprendimento;
- promuovere percorsi per le famiglie che possano configurarsi come un sostegno nella cura dei loro bambini e nelle scelte educative.

RITENUTO che i Comuni hanno un interesse a disciplinare le reciproche obbligazioni in realizzazione alla realizzazione del progetto di un Centro Estivo per bambini ed adolescenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, che sia:

CONSIDERATO che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

RICHIAMATE la Delibera della Giunta comunale n. ... del ... del Comune di Sant'Anatolia di Narco e la Delibera della Giunta comunale n. ... del ... del Comune di Scheggino, con le quali è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'attività

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente accordo di collaborazione viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241 / 1990, allo scopo di regolamentare tra le Parti le reciproche attività ed obbligazioni relative all'attuazione del progetto "Centro Estivo per bambini e adolescenti Estate Insieme".

Art. 2 - Durata dell'accordo

La presente convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte Comuni e avrà durata pari alla completa realizzazione del progetto

Art. 3 Individuazione del Comune capofila dell'accordo

Le Parti delegano al Comune di Scheggino l'affidamento del servizio di organizzazione del "Centro Estivo per bambini ed adolescenti" che dovrà svolgersi presso i locali della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, dalle ore 8,15 alle ore 13,15, per n. 5 giorni alla settimana, secondo le indicazioni che verranno espresse dagli utenti interessati al servizio. Il Comune di Scheggino dovrà predisporre la documentazione amministrativa necessaria per la rendicontazione del progetto, rendendola disponibile al Comune di Sant'Anatolia di Narco.

Art. 4 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ciascun Comune si impegna a collaborare anche attraverso il proprio personale, per la concreta realizzazione del progetto.

Il Comune di Sant'Anatolia di Narco si impegna a trasferire al Comune di Scheggino le risorse di propria spettanza, per il finanziamento del progetto.

Art. 5 Recesso

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ognuno dei due comuni può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un

indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato, ex art. 11, c. 4, L. 241/1990.

Art. 6 Norme finali

Eventuali aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente accordo e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente documento, modificative dell'accordo, dovranno essere approvate dai Comuni.